

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 58/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il 22 febbraio e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO FANTINEL (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della US Triestina Calcio Spa), LUCA VISENTIN (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), ANTONIO MANZATO (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), MARCO FANTINEL (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), FRANCESCO DAL CIN (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), FEDERICO SANTI (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), FURIO AVANZINI (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), GIANFRANCO FANTINEL (Presidente del Consiglio di Amministrazione e vice Presidente della M.F.I. Srl), MARIAELENA BARBARA FANTINEL (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), ELISA ALETTI (Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società), EMANUELE PESARESI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,  
visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i Sig.ri Marco Fantinel, Antonio Manzato, Gianfranco Fantinel, Luca Visentin, Emanuele Pesaresi e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;  
ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;  
rinvia alla riunione del 21.3.2016 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GINO POZZO (Consigliere di Amministrazione della Società Udinese Calcio Spa), FRANCO COLLAVINO (Consigliere di Amministrazione con delega alla firma della Società Udinese Calcio Spa), CRISTIANO GIARETTA (Direttore Sportivo della Società**

**Udinese Calcio Spa), GIUSEPPE BOZZO (Agente dei calciatori fino al 25.10.2010), MARCO MOTTA (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato in successione per la Società Udinese Calcio Spa, AS Roma Spa e la Juventus FC Spa), GIUSEPPE MAROTTA (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Juventus FC Spa), ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), FABIO PARATICI (Direttore Sportivo della Società Juventus FC Spa), Società UDINESE CALCIO Spa, JUVENTUS FC Spa, GENOA C.F. CLUB Spa - (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Giuseppe Marotta, la Società Juventus FC Spa solo per il capo D del deferimento, e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS; rinvia alla riunione del 21.3.2016 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il 22 febbraio e ha assunto le seguenti decisioni:

**(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente del Comitato Regionale Umbria – L.N.D.) - (nota n. 7587/653pf15-16/SP/gb del 29.01.2016).**

Letti gli atti.

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 29 gennaio 2016 nei confronti di Luigi Repace, Presidente del Comitato Regionale Umbro, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, CGS per avere con le dichiarazioni contenute nella lettera 22 dicembre 2015 inviata al Presidente LND presso l'indirizzo istituzionale e nella lettera in pari data indirizzata alla Guardia di Finanza, I Gruppo Roma, pubblicamente reso espressioni offensive della onorabilità del Dott. Antonio Cosentino, Presidente LND, ledendo in tal modo la reputazione dello stesso e per avere comunque rivolto espressioni offensive, in particolare laddove si fa riferimento al carattere intimidatorio dell'istanza avanzata.

Esaminata la memoria difensiva depositata dal Dott. Repace con la quale, nel contestare il contenuto del deferimento, si chiede il proscioglimento.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Liberati, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno).

Ascoltato il soggetto deferito ed il proprio legale i quali, nel ribadire quanto esposto nella memoria difensiva in atti, hanno insistito per il proscioglimento.

Valutato che il deferimento risulta disposto per violazione dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 1 bis, comma 1, CGS.

Considerato che, per quanto attiene alla violazione dell'art. 5, comma 1, CGS riguardando detta norma le "dichiarazioni lesive" questo Tribunale non ritiene che le lettere in contestazione possano essere valutate come "dichiarazioni", né tanto meno come espressione pubblica di giudizi.

Ritenuto che l'art. 5, comma 4, CGS precisa che la dichiarazione è pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone, può ben dirsi che nella fattispecie in esame non si concretizza nulla di tutto ciò, conseguentemente sotto questo aspetto il deferimento deve essere rigettato.

Considerato, invece, per quanto attiene la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, ovvero per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che il tono delle lettere inviate al Presidente LND ed alla Guardia di Finanza se, da una parte non appare offensivo della onorabilità dello stesso Presidente LND, dall'altra non appare però del tutto corretto laddove definisce il comportamento del Presidente LND "*neanche troppo velatamente intimidatorio*".

Ritenuto che questa valutazione riferita al Cosentino non appare del tutto in linea con i principi di cui all'art. 1 bis, comma 1, premesso che non può essere questa la sede in cui valutare gli scritti trasmessi dal Cosentino al Repace e che quest'ultimo avrebbe potuto trasmettere, ove ritenuto opportuno, ogni incartamento alla Procura Federale per ottenere una valutazione su fatti e circostanze, va invece considerato che il Repace con le proprie lettere ha deciso di replicare in prima persona utilizzando espressioni negative esclusivamente personali.

Rilevata la natura dei fatti denunciati, la qualifica del soggetto deferito, la scarsa gravità del fatto contestato questo Tribunale ritiene di dover irrogare la sanzione della ammonizione.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga al Sig. Luigi Repace la sanzione della ammonizione.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Prof. Claudio Franchini

**Pubblicato in Roma il 23 Febbraio 2016**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio